

**REGOLAMENTO**  
**di conciliazione e di arbitrato**  
**della C. C. I.**

## UN BREVE PROFILO SULLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

### **Rappresentanza mondiale degli imprenditori**

La Camera di Commercio Internazionale — alla quale aderiscono organismi economici ed imprese di oltre 80 paesi (la sua sede è a Parigi in Cours Albert 1er, 38 e la sezione italiana è a Roma in via XX Settembre 5) — è l'organizzazione rappresentativa su piano mondiale di tutte le branche dell'attività imprenditoriale. L'azione della C.C.I. è principalmente diretta a promuovere gli scambi internazionali e la cooperazione economica mondiale nonché ad elaborare strumenti di autotegolamentazione delle pratiche commerciali internazionali.

### **Autorità riconosciuta**

La C.C.I. gode dello « status » consultivo in seno alle più importanti Organizzazioni interstatali quali il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e la Conferenza della Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), e collabora con numerose Organizzazioni internazionali governative e private quali, tra le maggiori il FMI, la BIRS, il GATT, l'OCDE, l'UNCITRAL, la CEE, il BIAC, l'UNICE e l'AIPPI.

Negli ultimi anni essa ha stretto maggiormente i suoi rapporti con l'ONU e gli Organismi che ad essa fanno capo, grazie alla creazione di un Comitato economico consultivo CCI - Nazioni Unite, GATT. Essa ha anche costituito un comitato di collegamento con le Camere di Commercio dei paesi socialisti che permette ai dirigenti di dette Camere di esaminare i problemi tecnici degli scambi di concerto con i rappresentanti delle Commissioni interessate della C.C.I.

### **Sede specializzata di studi e ricerche**

Tramite una trentina di commissioni la C.C.I. formula i propri pareri tecnici, nei confronti delle istanze competenti, sui maggiori problemi relativi ai rapporti economici internazionali nel campo degli investimenti esteri, della politica commerciale, monetaria e fiscale, dei trasporti, della distribuzione, della pubblicità, della protezione della proprietà industriale, delle pratiche bancarie, dell'arbitrato internazionale, ecc.

### **Centro di arbitrato**

Fin dal 1920 la C.C.I. ha dato vita ad un meccanismo permanente per la conciliazione e l'arbitrato che permette di risolvere ogni tipo di controversie commerciali internazionali non solo fra privati ma anche fra privati e Stati o Enti statali.

Le procedure sono disciplinate dal Regolamento di conciliazione e di arbitrato, il cui ultimo testo è entrato in vigore il 1° giugno 1975.

### **Centro propulsore dell'attività di autoregolamentazione**

In un cinquantennio di attività, la C.C.I. ha elaborato strumenti di autoregolamentazione delle pratiche commerciali internazionali, di riconosciuta autorità a livello mondiale: gli Incoterms, i Codici di pratiche legali nel campo del « marketing », le Regole uniformi per il trasporto combinato, le Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, la cui ultima edizione è entrata in vigore il 1° ottobre 1975.

La Sezione Italiana è uno dei 48 Comitati nazionali che fanno parte della Camera di Commercio Internazionale. Attraverso le proprie Commissioni di studio la Sezione esamina i maggiori problemi economici internazionali anche nei loro riflessi nazionali e provvede a segnalare le soluzioni di volta in volta auspiccate alle competenti Autorità nazionali o al Segre-

tariato Internazionale della C.C.I. affinché se ne faccia portavoce presso gli organismi internazionali. Alla Sezione Italiana aderiscono importanti Enti statali e di diritto pubblico, le Confederazioni e le Associazioni delle categorie imprenditoriali nonché numerose aziende operanti in tutti i settori dell'attività economica.

## CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I.

La C.C.I. raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato della C.C.I. di includere nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

*« Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento ».*

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi.

Qualora le parti lo desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto.

## CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

### Art. 1

#### **Commissione Amministrativa di Conciliazione Comitato di Conciliazione**

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

### Art. 2

#### **Domanda di conciliazione**

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile,

nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

### Art. 3

#### **Funzioni del Comitato di Conciliazione**

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

### Art. 4

#### **Formula di conciliazione**

1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sot-

toscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della C.C.I. interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

## Art. 5

### **Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine**

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.



## ARBITRATO

### Art. 1

#### **Corte di Arbitrato**

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

### Art. 2

#### **Scelta degli arbitri**

1. La Corte di Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tut-

to o in parte — tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione *l'arbitro* sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si siano accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presi-

dente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricusazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

### Art. 3

#### **Domanda di arbitrato**

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

#### Art. 4

##### **Risposta alla domanda**

1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'articolo 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretariato un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretariato ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

## Art. 5

### **Domanda riconvenzionale**

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

## Art. 6

### **Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni**

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

## Art. 7

### **Mancanza di convenzione arbitrale**

Quando « prima facie » non esista tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se

la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

## Art. 8

### **Effetti della convenzione arbitrale**

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte dopo aver constatato l'esistenza « prima facie » di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro ed eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscen-

za del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

## Art. 9

### **Deposito a copertura delle spese di arbitrato**

1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

## Art. 10

### **Trasmissione del fascicolo all'arbitro**

Salvo quanto previsto all'Art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

## Art. 11

### **Regole applicabili alla procedura**

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

## Art. 12

### **Luogo dell'arbitrato**

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

## Art. 13

### **Atto di missione**

1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:



- a) nome e cognome e qualificazione delle parti;
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti;
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dello arbitro;
- f) luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore;
- h) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'Art. 8, par. 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'expiration del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto interna-

zionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

#### Art. 14

##### **Istruzione della causa**

1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

#### Art. 15

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

#### Art. 16

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

#### Art. 17

##### **Lodo reso a seguito di accordo delle parti**

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull'accordo delle parti.

#### Art. 18

##### **Termine per la pronunzia del lodo**

1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo

è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

## Art. 19

### **Deliberazione in caso di tre arbitri**

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

## Art. 20

### **Decisione sulle spese di arbitrato**

1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dello arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'ar-

bitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

## Art. 21

### **Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato**

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Nessun lodo può essere pronunciato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.

## Art. 22

### **Pronunzia del lodo**

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

## Art. 23

### **Notifica del lodo alle parti**

1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di que-

sto articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

#### Art. 24

##### **Carattere definitivo ed esecutivo del lodo**

1. Il lodo è definitivo.

2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

#### Art. 25

##### **Deposito del lodo**

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L'arbitro e il Segretariato della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

#### Art. 26

##### **Regola generale**

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perchè il lodo sia suscettibile di sanzione legale.